

MODULARIO
P.C.M. 73

MOD. 111



Roma, 15 MAR. 2018.

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGL G.3. 15.1/2017/13

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002343 P-
del 15/03/2018



19297507

Ministero della giustizia
- Ufficio pubblicazione leggi e decreti

e, p. c.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico".

Si trasmette, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione della Corte dei conti, l'originale nastrinato del decreto in oggetto, nonché tre copie conformi all'originale di cui una nastrinata, con allegate le relazioni illustrativa, tecnica e le relazioni AIR e ATN.

Si allega, altresì, il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 7 febbraio 2018.

Si trasmettono, inoltre, le note a corredo del provvedimento, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Cons. Roberto Cerreto)

ALL.VARI



Roma, 15 MAR. 2018.

*Presidente
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGL 4.3. 15.1/2017/13

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002343 P-

del 15/03/2018



19297507

Ministero della giustizia
- Ufficio pubblicazione leggi e decreti

e, p. c.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico".

Si trasmette, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione della Corte dei conti, l'originale nastrinato del decreto in oggetto, nonché tre copie conformi all'originale di cui una nastrinata, con allegate le relazioni illustrativa, tecnica e le relazioni AIR e ATN.

Si allega, altresì, il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 7 febbraio 2018.

Si trasmettono, inoltre, le note a corredo del provvedimento, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Cons. Roberto Cerreto)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 22, comma 2, del predetto codice che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e che a tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, ed in particolare l'articolo 8;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018;

ACQUISITO il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

CONSIDERATO che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Adotta

il seguente regolamento:

ART. 1 (Oggetto)

1. I progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) dibattito pubblico: il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1;
 - b) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 3

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato 1.
2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
 - a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
 - b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dall'UNESCO;
 - c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.
3. Per le opere di cui all'Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:
 - a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
 - b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
 - c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
 - d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;
 - e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l'opportunità.
5. Non si effettua il dibattito pubblico:
 - a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.

ART. 4

(Commissione nazionale per il dibattito pubblico)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata Commissione, così composta:
 - a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
 - c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute;
 - d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può nominare, su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione può avvalersi, senza alcun onere di qualsiasi natura, del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta e decade, comunque, decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione medesima.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice, per la partecipazione alle attività della Commissione, senza distinzione per provenienza dei



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

5. La Commissione, con proprio regolamento interno, stabilisce le proprie modalità di funzionamento, nonché le modalità di collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 7 e 8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua istituzione.

6. La Commissione in particolare:

- a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la necessaria informazione durante la procedura;
- b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
- c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonché ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;
- d) organizza le attività di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;
- e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

7. Per le attività istruttorie, nel caso di opere di interesse nazionale o sovra regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento. Il personale coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di appartenenza.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

8. Per le attività istruttorie, nel caso di opere di interesse regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo individuati.

ART. 5

(Indizione del dibattito pubblico)

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Esso non può svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, oltre l'avvio della progettazione definitiva.
2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a trasmettere alla Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che:
 - a) contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto adottate in coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dai ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
 - b) indica uno o più soggetti che la rappresenti in tutte le fasi del procedimento di dibattito pubblico.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, è tenuta a pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

ART. 6

(Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti)

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico.
2. Il coordinatore del dibattito pubblico svolge le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale.
3. Il coordinatore del dibattito pubblico è individuato, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato. In assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 4, o comunque laddove il Ministero competente per materia non comunichi la nomina entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il coordinatore può essere individuato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.
4. Il coordinatore del dibattito pubblico è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.
5. Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.
6. Il coordinatore del dibattito pubblico:
 - a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche al dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
- c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;
- d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed è responsabile dell'organizzazione e degli aggiornamenti del sito internet del dibattito pubblico;
- e) segnala alla Commissione, di cui all'articolo 4, eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico e sensibilizza l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore al rispetto dei tempi di svolgimento della procedura;
- f) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 9, comma 1.

ART. 7

(Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore)

1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a:
 - a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228;
 - b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;
 - c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
 - d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- e) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 11, del codice.

ART. 8

(Svolgimento del dibattito pubblico)

1. Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto dell'opera, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Da tale momento decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 2. L'avvio del dibattito pubblico è pubblicato contestualmente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), sul sito del dibattito pubblico di cui all'articolo 6 comma 6, lettera d), nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

2. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.

ART. 9

(Conclusione del dibattito pubblico)

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonché alla Commissione di cui all'articolo 4, una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene:

- a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti, le modalità di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito *internet* del dibattito pubblico;
- b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione nel dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico è allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante.
4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui all'articolo 22, comma 4, del codice.
5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione di cui all'articolo 4, nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.

ART. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attività di monitoraggio previste all'articolo 4, comma 6, lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del codice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10/11/2003

P. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
<p>Autostrade e strade extraurbane principali.</p> <p>Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.</p>	<p>Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.</p>
<p>Tronchi ferroviarie per il traffico a grande distanza</p>	<p>Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.</p>
<p>Aeroporti</p>	<p>Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivi superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti</p>
<p>Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.</p>	<p>Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti</p>
<p>Interventi per la difesa del mare e delle coste</p>	<p>Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai</p>

	50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Elettrodotti aerei	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Introduzione

Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", e alla successive integrazioni contenute nel decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. La normativa citata prevede l'introduzione del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio.

La legge delega e il codice dei contratti pubblici

Il dibattito pubblico è stato introdotto con la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, che stabilisce, al criterio di delega qq), l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo.

Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito Codice) sono recepite le indicazioni della richiamata legge delega e normate le caratteristiche e le procedure essenziali del dibattito pubblico.

In particolare, l'articolo 22 del Codice prevede:

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori;
- al comma 2, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del Codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito

- pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;
- al comma 3, che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico, indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2;
 - al comma 4, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

Con l'emanazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", (di seguito Correttivo) sono state introdotte le seguenti integrazioni in materia di dibattito pubblico:

- a) specificare che la nuova procedura del dibattito pubblico si applica alle opere avviate successivamente all'approvazione del Correttivo e non più all'approvazione del Codice come precedentemente previsto;
- b) istituire una Commissione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici e che monitori l'attuazione del decreto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Altra integrazione apportata al codice, che interessa direttamente la procedura del dibattito pubblico, è quella relativa ai livelli di progettazione e in particolar modo quella che riguarda il progetto di fattibilità tecnico - economico. La riformulazione dell'articolo 23 del Codice prevede infatti che "ai soli fini (...) dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico (...) il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione". Infine, l'integrazione al comma 11 dell'articolo 23 del Codice, include negli oneri inerenti la progettazione anche i costi relativi del dibattito pubblico.

Le proposte di legge sul dibattito pubblico

Dell'opportunità di introdurre anche in Italia l'istituto del dibattito pubblico, sul modello francese del *débat public*, si discute da molto tempo. Ne sono testimonianza le numerose proposte di legge presentate nei due rami del Parlamento e le conclusioni del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (istituito dal Presidente della Repubblica il 30 novembre 2013)¹.

¹ **Ddl n. 2037 del 24 febbraio 2010** (Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche); **Schema di Ddl del 30 ottobre 2012** (Norme e deleghe in materia di infrastrutture, trasporti e territorio); **Pdl n. 151 del 15 marzo 2013** (Disciplina del dibattito pubblico sulle decisioni concernenti la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale); **Pdl n. 536 del 26 marzo 2013** (Disciplina del dibattito pubblico sulle decisioni concernenti la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale); **Pdl n. 961 del 9 maggio 2013** (Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche); **Ddl n. 980 del 30 luglio 2013** (Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche); **Ddl n. 1724 del 19 dicembre 2014**

Gli elementi che accomunano quest'ampia rassegna di proposte riguardano principalmente:

- la necessità che i grandi interventi infrastrutturali siano decisi a seguito di un ampio e regolato confronto pubblico con le comunità locali;
- che il confronto si svolga nella fase iniziale del progetto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili, compresa l'opportunità della realizzazione dell'opera;
- che i risultati del confronto possano servire, oltre che a valutare l'opportunità degli interventi, a migliorare la progettazione delle opere, rendendole più rispondenti ai bisogni della collettività;
- che il confronto, possa ridurre la conflittualità sociale che normalmente accompagna la progettazione e realizzazione delle grandi opere.

Questi principi, oltre ovviamente alle norme contenute nella legge delega e nel codice dei contratti pubblici, sono alla base delle proposte contenute nel presente decreto.

Il dibattito pubblico e la nuova stagione di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche²

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il documento "*Connettere l'Italia*" (Allegato Infrastrutture al DEF 2016), ha avviato un processo di riforma della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture in Italia, partendo dalla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee d'Azione per proseguire nelle riforme strutturali del settore e realizzare le politiche necessarie per l'implementazione della Visione del Sistema dei Trasporti e delle Infrastrutture al 2030.

La nuova stagione delle politiche infrastrutturali è incentrata su due pilastri: la rinnovata centralità della pianificazione strategica e la valutazione ex-ante delle opere. Tale impianto vede il suo fondamento normativo nel nuovo Codice, che ha individuato nel **Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)** e nel **Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP)** gli strumenti per la pianificazione e la programmazione (artt. 200-201) e per la progettazione (art. 23 del codice) delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Il processo di riforma vede, inoltre, nelle **Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche** di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d. lgs. n. 228 del 2011) lo strumento metodologico che introduce metodi e tecniche di valutazione e selezione delle opere pubbliche, propedeutico alla individuazione delle priorità.

Il dibattito pubblico si inserisce in questa articolata strategia, in quanto la realizzazione di nuove opere, dopo una attenta fase di programmazione, potrà essere sottoposta ad una discussione pubblica con l'intento di perseguire il soddisfacimento equilibrato dei fabbisogni espressi dai territori e realizzare contestualmente interventi utili, snelli e condivisi nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

(Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture); **Ddl n. 1845 del 26 marzo 2015** (Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche).

² Tratto da *Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali*, allegato al Documento di Economia e Finanza 2017.

I contenuti del decreto

I contenuti del decreto sono stati elaborati attraverso la consultazione:

- dei parlamentari che hanno presentato negli anni proposte ovvero disegni di legge inerenti il dibattito pubblico e il coinvolgimento dei cittadini e degli enti locali nelle scelte pubbliche;
- delle principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale (ferroviario, autostradale e stradale);
- delle principali aziende e organizzazioni di categoria del comparto energetico;
- delle principali associazioni ambientaliste di livello nazionale;
- di esperti di settore e studiosi a livello nazionale ed internazionale.

Inoltre, i contenuti del decreto sono stati presentati e discussi in una serie di seminari e convegni a livello nazionale.

Inoltre, il decreto è stato rivisto in base alle osservazioni e i pareri:

- del Ministero dei Beni e della attività culturali e del turismo e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (così come previsto dall'art. 22 del Codice);
- e su indicazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati raccolti anche i pareri del Ministero per lo Sviluppo economico, degli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Dipartimento per gli Affari regionali e delle autonomie e della Conferenza Unificata;
- il parere del Consiglio di Stato, n. 359/2018 espresso dalla Commissione Speciale nell'adunanza del 7 febbraio 2018;
- il parere dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati (Parere atto 494 del 20 febbraio 2018).

Il decreto si compone di 10 articoli e un allegato:

- l'articolo 1 contenente le finalità del dibattito pubblico;
- l'articolo 2 contenente le definizioni e i riferimenti normativi;
- l'articolo 3 contenente l'ambito di applicazione del decreto;
- l'articolo 4 contenente il ruolo, la composizione e le funzioni della Commissione nazionale per il dibattito pubblico;
- gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 disciplinano le modalità di indizione, svolgimento e conclusione del dibattito pubblico;
- l'articolo 10 contenente le disposizioni transitorie e finali.

Infine, l'Allegato 1 contiene le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte obbligatoriamente a dibattito pubblico.

Oggetto e definizione di dibattito pubblico

Per garantire una maggiore coerenza e chiarezza del testo è stata riformulata, secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato, l'epigrafe dell'articolo 1, ora definita "Oggetto" ed eliminata la locuzione che faceva riferimento alle finalità del dibattito pubblico e in particolare alla capacità di "migliorare la qualità della progettazione e l'efficacia delle decisioni pubbliche mediante la più ampia partecipazione dei cittadini, dei portatori di interessi e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione di un'opera".

Il **dibattito pubblico** si svolge nella fase iniziale della progettazione, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative

progettuali (art. 5, comma 1), quando il proponente è ancora nelle condizioni di poter scegliere se realizzare l'opera e quali modifiche apportare al progetto originale.

Aprire il dibattito pubblico nella fase iniziale della progettazione porta vantaggi al proponente, che dopo aver ascoltato le varie posizioni in campo, può sviluppare il progetto con maggior consapevolezza delle criticità da affrontare, in una fase del processo progettuale che gli consente ancora di tornare sui suoi passi senza eccessivi oneri e costi. Da questo punto di vista, il dibattito pubblico, può consentire ai proponenti di valutare gli interventi prima di concluderne la progettazione e di tenere conto delle ragioni alla base dei conflitti territoriali che normalmente accompagnano la realizzazione delle grandi opere.

Allo stesso tempo, aprire il dibattito pubblico quando la decisione finale deve essere ancora presa, consente alle comunità locali di comprendere, attraverso il confronto con il proponente, quali sono le ragioni e le finalità dell'intervento e proporre soluzioni alternative ovvero migliorative dell'intervento stesso.

Il dibattito pubblico è pertanto un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità e sulle soluzioni progettuali di opere o interventi di rilevante interesse nazionale (art. 2, lett. a), come definiti nell'Allegato 1 dello stesso decreto.

Ambito di applicazione del decreto

Il dibattito pubblico si applica alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio che rientrano nel codice dei contratti pubblici. Il presente decreto "fissa i criteri per l'individuazione delle opere distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico" (art. 22, comma 2, del Codice).

I criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi sottoposti a dibattito pubblico sono:

- a) la soglia dell'intervento, espressa in termini finanziari ovvero dimensionali;
- b) le tipologie di intervento, suddivise in opere a rete e opere puntuali.

Le analisi svolte e le interlocuzioni tenutesi con le principali aziende pubbliche di settore, con esperti e diversi stakeholder, hanno consentito di definire soglie di intervento che vanno dai 500 milioni di euro per le infrastrutture a rete ai 300 milioni per le infrastrutture puntuali. Le soglie sono state definite a seguito di una attenta analisi e valutazione delle principali opere pubbliche programmate e/o in fase di progettazione attraverso l'interrogazione di diverse banche dati e documenti di programmazione. Le soglie sono poi state verificate e discusse con le principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale ed energetico e con le associazioni ambientaliste di livello nazionale.

Il criterio finanziario è stato integrato con un criterio dimensionale che, a seconda della tipologia di opera, indica le dimensioni massime oltre le quali si applica la procedura del dibattito pubblico (per il dettaglio, si veda l'Allegato 1 del decreto). Il criterio dimensionale è stato definito in base a valutazioni di carattere tecnico, anche in questo caso svolte con il supporto delle principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale ed energetico e con le associazioni ambientalisti di livello nazionale, al

fine di individuare dei parametri dimensionali che consentissero di individuare opere dal reale impatto sui territori.

Il Consiglio di Stato nel suo parere ha suggerito di ridurre le soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico per non "rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice dei contratti".

Le soglie **previste dal decreto** consentono di individuare le opere strategiche che per rilevanza, dimensioni e impatti, necessitano di essere sottoposte ad un confronto pubblico preventivo con le comunità locali. Individuare delle soglie elevate consente, almeno in una prima fase di applicazione del decreto, di concentrarsi su un numero limitato di opere significative sulle quali sperimentare la reale applicazione della nuova procedura. Bisogna infatti tenere conto, che ad oggi, sono stati sperimentati in Italia, solo pochi processi di dibattito pubblico³ ed è quindi necessario consentire ai proponenti, alle amministrazioni pubbliche e al mondo delle professioni di prendere confidenza con il nuovo istituto e di rivedere, quando necessario, le proprie procedure interne di funzionamento e le modalità di progettazione e relazione con i territori e le comunità locali.

Inoltre, al fine di un raffronto internazionale, si evidenzia che la normativa francese sul *débat public* prevede comunque soglie elevate, anche se in alcuni casi inferiori a quelle proposte dal presente decreto. Bisogna però tenere presente che nel caso francese la decisione di avviare il dibattito pubblico è demandato alla discrezionalità della Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Nel nostro caso invece alcune tipologie di opere sono obbligatoriamente sottoposte alla procedura; da qui la necessità di avere soglie dimensionali superiori per limitare il ricorso alla procedura per le opere realmente impattanti. Inoltre, la normativa francese non prevede che il dibattito pubblico possa essere richiesto dalle amministrazioni centrali o territoriali, possibilità invece consentita nel presente decreto, con soglie dimensionali ridotte di un terzo. E' necessario infine specificare che dall'analisi dell'esperienza francese risulta che dal 2002 al 2016 sono stati realizzati 91 dibattiti pubblici, per una media di circa 6 dibattiti l'anno. Nel nostro caso, con le soglie individuate, è prevedibile che i dibattiti pubblici da realizzare siano superiori alla media annuale francese.

Per le ragioni sopra esposte non appare pertanto opportuno, nella fase iniziale di applicazione del decreto, ridurre le soglie dimensionali delle opere da sottoporre a dibattito pubblico obbligatorio, ma di demandare tale compito alla Commissione nazionale. Quest'ultima, a seguito del parere del Consiglio di Stato, vede infatti rafforzata la propria funzioni di monitoraggio e di proposizione di correttivi ed integrazioni (articolo 4 comma 7 lettera a) e e), che potranno interessare, dopo l'analisi e la valutazione dei dibattiti pubblici svolti, anche la congruità delle soglie dimensionali oggi definite.

La necessità di avviare una fase di revisione del nuovo istituto, che potrà riguardare anche le soglie dimensionali delle opere, è ribadita anche dall'VIII Commissione della Camera, che nell'esprimere parere favorevole, pone come condizione la necessità di

³ I dibattiti pubblici realizzati su opere di interesse rilevante sono: il Dibattito pubblico sulla Gronda di Genova (2009), il Confronto pubblico sul Passante di Bologna (2016) e il Dibattito pubblico sul progetto di sviluppo e riqualificazione del Porto di Livorno (2016).

prevedere un periodo di applicazione e verifica del decreto stesso. Tale condizione è stata accolta, all'articolo 10 comma 4, dove si esplicita che "entro due anni della data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attività di monitoraggio previste all'articolo 4 comma 6 lettere a) e e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'art. 22 comma 2 del codice."

Il tema della definizione delle soglie dimensionali delle opere è stato dibattuto anche in fase iniziale di elaborazione del decreto con Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle interlocuzioni intercorse si è convenuto sulla necessità di avere soglie elevate, rispetto a quelle previste dalle procedure di impatto ambientale per non appesantire le procedure di valutazione e approvazione delle opere e di aprire il dibattito pubblico esclusivamente su opere di grandi dimensioni (mentre per le opere di dimensioni più ridotte si applicano le normali procedure partecipative previste in fase di valutazione di impatto ambientale).

Il decreto prevede inoltre, a maggiore tutela del patrimonio storico, paesaggistico ed architettonico, che le soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico siano ridotte del cinquanta per cento nel caso di interventi che interessano i siti Unesco e nelle zone tampone (art. 3, comma 2, lett. a) e b), così come definiti dal parere del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Non è invece stata accolta, per garantire una maggiore tutela, la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, "di circoscrivere la riduzione del 50% ai soli interventi che siano effettivamente interferenti con essi". È stata invece invece estesa la tutela ai parchi regionali e nazionali e alla aree marine protette (articolo 3 comma 2 lett. c).

Non si ritiene invece opportuno estendere la riduzione automatica delle soglie, nel caso in cui le opere sottoposte a dibattito pubblico rischino di impattare con beni culturali e del paesaggio, tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni. Il dibattito pubblico ha il compito di aprire un confronto strutturato con le comunità locali su proposte progettuali in una fase iniziale della loro elaborazione, quando non sono stati ancora definiti nel dettaglio il tracciato o la localizzazione e le caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera. Queste potranno infatti essere modificate in base ai risultati del dibattito pubblico e in relazione agli impatti eventualmente provocati sul territorio. La valutazione degli impatti positivi e negativi di un'opera, compresi quelli relativi ai beni culturali e paesaggistici, sono pertanto oggetto delle discussioni presenti all'interno del dibattito pubblico e concorrono a definire la decisione finale del proponente (se fare o non fare l'opera ed eventualmente come modificarla). Bisogna infine tenere conto, che il dibattito pubblico non è finalizzato ad anticipare le procedure di impatto ambientale, dove gli effetti di un'opera sull'ambiente, la salute e il paesaggio, sono analizzati e valutati nel dettaglio, ma quello di consentire, dopo un attento e approfondito confronto con i territori, di valutare la qualità progettuale di un'opera e le ragioni della sua realizzazione.

Inoltre, non sono stati introdotti, come richiesto dal parere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, criteri che potessero caratterizzare le opere da

sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico in base a criteri di "rilevanza sociale, della localizzazione, dell'impatto sull'ambiente, nonché della strategicità dell'intervento in relazione al contesto urbano o all'assetto del territorio". Tale diniego è motivato dalla volontà di ridurre il grado di discrezionalità nell'applicazione della procedura e conseguenti possibili ricorsi e contenziosi. Inoltre, si è optato per non inserire questa tipologia di criteri in quanto difficilmente definibili e quantificabili.

Essendo però consapevoli che la necessità di avviare un dibattito pubblico non può essere dettata esclusivamente da parametri dimensionali o economici, si è previsto che la procedura possa essere avviata:

- volontariamente del proponente dell'opera, quando ne rilevi l'opportunità (art. 3 comma 4). Rispetto a quest'ultimo punto, il parere del Consiglio di Stato ha voluto estendere la possibilità da parte del proponente di avviare volontariamente il dibattito pubblico suggerendo di eliminare la locuzione, proposta nel parere della Conferenza Unificata, che limitava l'indizione volontaria esclusivamente quando si rilevava "l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull'ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull'assetto del territorio";
- su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, che possono valutare meglio di ogni altro i potenziali conflitti legati alla realizzazione di opere che riguardano i loro territori (art. 3 comma 3).

Rispetto a quest'ultimo punto, il dibattito pubblico può essere avviato, per le opere ricomprese nell'allegato 1, rientranti in soglie dimensionali ridotte un terzo, anche su richiesta (art. 3, comma 3):

- a) della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
- b) di un consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
- c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
- d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;
- e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Le modalità per la richiesta del dibattito pubblico da parte degli enti territoriali è stata modificata in sede di acquisizione del parere della Conferenza Unificata e in particolare:

- è stata introdotta la possibilità che sia anche il consiglio comunale di un comune capoluogo di provincia a richiedere il dibattito pubblico;
- mentre non è stata accolta la possibilità che siano le giunte degli enti territoriali a richiedere il dibattito pubblico in quanto si è ritenuto più opportuno privilegiare le deliberazioni dei consigli in quanto rappresentative anche degli interessi delle opposizioni.

La soglia per attivare il dibattito pubblico su richiesta delle amministrazioni centrali o degli enti territoriali è stata elevata ad un terzo del valore dimensionali delle opere, in

base al parere espresso dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo al fine di limitare il ricorso alla procedura per gli interventi realmente impattanti.

Nel caso di avvio del dibattito pubblico su iniziativa del proponente ovvero su richiesta delle istituzioni o degli enti locali o dei cittadini, la procedura del dibattito pubblico può aprirsi non oltre l'avvio della progettazione definitiva (**art. 5, comma 1**).

Per quanto riguarda la tipologia delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico, l'Allegato 1 del decreto è stato modificato per rispondere ai pareri del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo economico). In particolare:

- è stata modificata la terminologia delle opere al fine di farla coincidere con quella prevista dall'Allegato II della seconda parte del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- sono state introdotte, come da parere dell'VIII Commissione della Camera, le infrastrutture energetiche, ma solo per quelle rientranti nel codice degli appalti così come specificato dal parere del Ministero dello sviluppo economico che ha segnalato come non si possa applicare la nuova procedura alle "infrastrutture energetiche, qualificabili come opere private di interesse pubblico che sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico" (come da parere dello stesso Ministero);
- sono state eliminate, perché non rientranti nel codice degli appalti, le acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e gli impianti chimici con capacità produttiva superiore a 500 Gg/uomo (come da parere del Ministero dello Sviluppo economico);
- non è stata invece accolta la richiesta avanzata dalle regioni, attraverso la Conferenza Unificata, di aumentare a 500 milioni la soglia delle opere relative alla infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico e tecnologico perché ritenuta troppo elevata in quanto si riferiva al solo "valore degli investimenti relativi ai lavori" e non al complesso dei contratti previsti.

Sono previsti anche casi in cui il dibattito pubblico, indipendentemente dalla tipologia e dalle soglie dimensionali delle opere non può essere realizzato. Questi sono i casi previsti dall'**art. 3, comma 5, lett. a) e b) e c)**:

- di opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
- di opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del Regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea (come richiesto dal Parere del Ministero dello Sviluppo Economico).

Rispetto a questi casi, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha chiesto di limitare la casistica al solo punto a) in quanto le altre tipologie di interventi sarebbero già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'Allegato 1. La proposta non è stata accolta in quanto le specificazioni apportate danno in parte seguito ai pareri espressi dal Ministero dello Sviluppo economico e in parte sono specificazioni ritenute

comunque necessarie.

Indizione del dibattito pubblico

Il dibattito pubblico è indetto, come prevede il codice, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, che individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico (art. 5 comma 1). Il comma 1 è stato modificato in base al parere del Consiglio di Stato.

L'indizione del dibattito pubblico avviene attraverso una semplice procedura (art. 5 commi 3 e 4) in cui il proponente

- a) trasmette alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico una comunicazione in cui dichiara l'intenzione di avviare la procedura a cui allega: il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali; una sintesi degli obiettivi e delle caratteristiche dell'opera; il nominativo del soggetto o dei soggetti che lo rappresentano in tutte le fasi del procedimento;
- b) "comunica alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione (...) nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento" (testo modificato in base al parere del Consiglio di Stato).

Rispetto alle procedure per l'indizione del dibattito pubblico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha chiesto che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, nell'indire il dibattito pubblico per le opere del valore ridotto di un terzo, chiedesse la pubblicazione dell'istanza sul sito del sito del Ministero dell'ambiente (sezione valutazione di impatto ambientale). La proposta non è stata accolta per non appesantire la procedura di indizione.

Con l'indizione del dibattito pubblico il proponente si impegna a (art. 7 comma 1):

- a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio non tecnico, chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 228. Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è tenuta, entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del dibattito pubblico, a pubblicare il dossier sui siti della Commissione e degli enti territoriali interessati dall'intervento (art. 5 comma 5);
- b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;
- c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;
- d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;

- e) sostenere i costi inerenti lo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 11, del codice.

Svolgimento del dibattito pubblico

La procedura del dibattito pubblico si svolge, come in tutti i casi di processi partecipativi, entro tempi certi e non eccessivamente lunghi. La durata del confronto deve essere sufficientemente estesa, per consentire alle comunità locali di informarsi adeguatamente e partecipare attivamente al processo dialogico, dall'altro, non può essere eccessivamente lunga per evitare che il processo si sfilacci e perda di attenzione da parte delle comunità locali⁴.

A seguito di queste considerazioni e per non gravare eccessivamente sui tempi e le modalità autorizzative degli interventi, la durata del dibattito pubblico è fissata in quattro mesi, prorogabili di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità (**art. 5, comma 2**). Su indicazione del Consiglio di Stato sono state indicate le modalità per la proroga del dibattito pubblico che può essere suggerita dal coordinatore del dibattito pubblico è prorogata dal titolare del potere di indire il dibattito pubblico (**art. 5 comma 1**).

Per le opere di grandi dimensioni, le esperienze nazionali ed internazionali, mostrano che non è auspicabile ridurre eccessivamente i tempi della discussione pubblica al fine di consentire a tutti gli interessati non solo di informarsi adeguatamente sul progetto ma anche di poter formulare suggerimenti ed osservazioni consapevoli. Per queste ragioni, la richiesta dell'Anci di ridurre il tempo del dibattito a 2 mesi non è stata accolta. Si è invece provveduto, per accogliere le preoccupazioni avanzate dall'Anci, di ridurre i tempi dedicati alla progettazione del processo decisionale (ridotti dagli iniziali 3 mesi ad 1 mese) e di quelli dedicati all'elaborazione, da parte del proponente, del dossier conclusivo (ridotti dagli iniziali tre mesi a due mesi).

Il dibattito pubblico per essere efficace deve essere progettato ed adattato alle caratteristiche dell'intervento e soprattutto alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento. Per queste ragioni il decreto prevede che il dibattito pubblico, prima di essere avviato, sia preceduto da una fase di progettazione della durata massima di un mese (**art. 6, comma 6, lett. a**). In particolare, per fare in modo che la procedura risponda alle reali esigenze del proponente e della comunità locale si prevede che il coordinatore del dibattito pubblico, utilizzi il primo mese di incarico, per stabilire i temi di discussione, le modalità di svolgimento e il calendario degli incontri e le modalità di comunicazione e informazione al pubblico (**art. 6, comma 6, lett. a**).

Il decreto, se da un lato, consente molta libertà nel progettare e gestire il dibattito pubblico, dall'altra stabilisce alcuni elementi che la nuova procedura deve prevedere. In particolare si stabilisce che il dibattito, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consista in incontri di informazione, approfondimento, discussione e

⁴ Il débat public francese dura da 4 a 6 mesi a seconda del tipo di interventi (progetti o piani), mentre la normativa toscana (LR 46/2013) prevede una durata di 3 mesi prorogabili di un ulteriore mese su autorizzazione dell'Autorità per la partecipazione.

gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni (art. 8, comma 2).

- Apertura del dibattito pubblico

Il dibattito si apre con la pubblicazione sul sito del dibattito pubblico, e sui siti della Commissione e degli enti territoriali interessati (art. 8, comma 1), del dossier di progetto dell'opera, dove sono presentate in un linguaggio non tecnico, chiaro e comprensibile, le ragioni e le caratteristiche dell'intervento, comprensive degli impatti sociali, ambientali ed economici (art. 7, comma 1, lett. a).

Il dossier, redatto dal proponente dell'opera, rappresenta il documento attraverso il quale le comunità locali possono formarsi un'opinione consapevole sull'opera e costituisce la base informativa sulla quale avviare il dibattito pubblico.

Per assicurare maggiore completezza e chiarezza delle informazioni, i contenuti del dossier sono valutati, prima della sua pubblicazione, dal coordinatore del dibattito pubblico che può chiedere al proponente, per una sola volta, integrazioni e modifiche al dossier (art. 6, comma 6, lett. b).

- Chi gestisce il dibattito pubblico

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico (art. 6 comma 1), che svolge le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale (art. 6 comma 2). La formulazione del decreto è stata rivista a seguito del parere degli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che ravvisava nella figura del responsabile del dibattito pubblico l'istituzione di un nuovo organismo non previsto dalla normativa. La nuova formulazione del testo tiene conto del parere ricevuto specificando come le attività svolte del coordinatore del dibattito pubblico, ove affidate all'esterno, si configurano come prestazioni di servizi.

Il coordinatore del dibattito è un soggetto terzo, estraneo sia agli interessi di chi realizza l'opera, sia di chi ne subisce gli effetti negativi o gli eventuali benefici. Esso rappresenta una figura equidistante dai problemi e dalle posizioni in campo e si preoccupa che il dibattito pubblico si svolga in modo trasparente e aperto alla partecipazione di tutti gli interessati.

In seguito al parere del Consiglio di Stato, il coordinatore del dibattito pubblico è individuato, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i dirigenti delle Pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato. In assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 4 o comunque laddove il Ministero competente per materia non comunichi la nomina entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il coordinatore può essere individuato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi (art. 6 comma 3). Rispetto al parere del Consiglio di Stato che limitava la selezione del coordinatore ai soli dipendenti pubblici, si è data una interpretazione estensiva, per consentire, nel caso nelle amministrazioni dello stato non fossero presenti le competenze necessarie, di rivolgersi a soggetti esterni all'amministrazione pubblica.

In questo modo, la platea dei soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico è sufficientemente ampia da garantire una efficace selezione delle professionalità più indicate assicurando che sia garantita la verifica delle competenze e la necessaria capacità nella gestione della procedura. (verifica demandata alle amministrazioni centrale e alle amministrazioni aggiudicatrici o all'ente aggiudicatori).

Rispetto alla formulazione iniziale del decreto è stata eliminata, secondo il parere espresso dagli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità di selezionare il coordinatore dibattito pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto giudicato incongruo.

Possono accedere alla selezione per coordinare il dibattito pubblico, soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, di gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia, infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio- economica (art. 6 comma 4).

Rispetto alla formulazione iniziale del decreto sono state modificate, secondo il parere espresso dagli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di selezione del coordinatore del dibattito pubblico. In particolare, è stato eliminato l'elenco dei soggetti potenzialmente idonei a coordinare il dibattito pubblico che avrebbe dovuto essere istituito presso la Commissione nazionale, in quanto esulava dai compiti della Commissione stessa. Inoltre, a seguito del parere del Consiglio di Stato è stata eliminata la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore di selezionare in un'unica gara sino a tre soggetti a cui affidare a rotazione il coordinamento dei dibattiti pubblici di competenza nei successivi tre anni (possibilità introdotta con un precedente parere espresso del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione).

- *I compiti del responsabile del dibattito pubblico*

Il coordinatore del dibattito pubblico progetta il processo decisionale e lavora per individuare ed affrontare correttamente tutti i temi di maggior interesse sollevati dalle comunità locali, fa in modo che i quesiti posti dai cittadini e dalle amministrazioni coinvolte trovino risposte adeguate da parte del proponente, assicura una corretta informazione e comunicazione al pubblico e avvia, quando necessario, momenti di confronto e negoziazione su specifici temi.

In particolare, il coordinatore del dibattito pubblico ha il compito di (art. 6, comma 6):

- a) progettare le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico;
- b) valutare, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche al dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
- c) favorire il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;

- d) in modo oggettivo e trasparente definisce e attua il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed è responsabile dell'organizzazione e degli aggiornamenti del sito internet del dibattito pubblico;
- e) segnalare alla Commissione, di cui all'articolo 4, eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico e sensibilizza l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore al rispetto dei tempi di svolgimento della procedura;
- f) redigere la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 9, comma 1.

Pertanto, il compito del coordinatore del dibattito pubblico è quello di organizzare e gestire il confronto pubblico e di redigere, entro trenta giorni dalla conclusione del dibattito, una relazione conclusiva di quanto emerso nel corso del dibattito stesso (art. 9, comma 1).

Rispetto alla formulazione iniziale del decreto è stato eliminato, su parere del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'obbligo da parte del coordinatore di far approvare il progetto di dibattito pubblico all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore in quanto non compatibile con i caratteri di autonomia che dovrebbe caratterizzarne l'operato.

- La conclusione del dibattito pubblico

La relazione finale del coordinatore del dibattito pubblico contiene la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito, comprensiva delle indicazioni circa il numero di incontri, le modalità di gestione e l'andamento degli incontri, il numero dei partecipanti, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito internet del dibattito pubblico. Inoltre, contiene la sintesi dei temi, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito e la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede al proponente di prendere posizione (art. 9, comma 1, lett. a), b), c). Su indicazione del Consiglio di Stato l'articolo 9 comma 1 è stato rivisto, specificando che la sintesi dei temi del coordinatore del dibattito pubblico deve essere realizzata in "modo imparziale, trasparente ed oggettivo".

La relazione conclusiva non contiene alcuna prescrizione per il proponente a cui è lasciata la piena responsabilità di decidere se e come realizzare l'opera. E' infatti responsabilità del proponente dell'opera valutare i risultati e le proposte emerse nel corso del dibattito pubblico e redigere un proprio dossier conclusivo in cui si evidenzia, la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte emerse nel corso del dibattito (art. 9, comma 2, e art. 7, comma 1, lett. d).

La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico è allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte (art. 9, comma 3). Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di all'articolo 22, comma 4, del codice

Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che deve essere presentata entro due mesi dalla presentazione della relazione conclusiva da parte del coordinatore del dibattito pubblico (art. 9 comma 2). Su indicazione del Consiglio di

Stato è stato precisato (art. 9 comma 5) che gli esiti del dibattito pubblico, sono "pubblicati sul sito della Commissione nonché sui siti delle amministrazioni interessate dall'intervento". Infine, è stato modificato, secondo il parere espresso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il comma 5 dell'art 9 in modo da avere un maggior coordinamento tra la disciplina del dibattito pubblico e il codice dell'ambiente ("I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono consegnati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore contestualmente alla presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104)". L'integrazione del comma, risponde in parte anche alla richiesta delle regioni di avere una maggiore integrazione tra la disciplina del dibattito pubblico e le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, non è stato possibile accogliere la proposta delle regioni di prevedere "una premialità per le opere che sono state sottoposte a dibattito pubblico rispetto ai tempi dei procedimenti relativi alle fasi approvative successive", in quanto, avrebbe significato intervenire su procedimenti previsti da normative di rango superiore.

Infine, non sono state accolte le raccomandazioni avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali di estendere la pubblicazione dei documenti relativi al dibattito pubblico "anche mediante i sistemi informatizzati delle regioni e province autonome in ordine a quanto previsto dall'art. 29 comma 4 del codice degli appalti. Le raccomandazioni non sono state accolte:

- in primo luogo per non appesantire eccessivamente la procedura di svolgimento del dibattito pubblico;
- in secondo luogo, perché il decreto definisce la procedura del dibattito pubblico senza limitare gli enti territoriali nell'utilizzare gli strumenti di comunicazione e informazione che riterranno più opportuni.

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico

La procedura del dibattito pubblico, per essere efficace e poter essere applicata correttamente, ha bisogno, come per tutte le innovazioni normative, di una fase di rodaggio e di probabili adeguamenti, sia dal punto di vista procedurale che metodologico. Per queste ragioni è stata istituita, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (così come in parte indicato anche dal parere del Consiglio di Stato n 855/2016 del 01/04/2016 - estratto pag. 72). E' sembrato necessario istituire un organo che avesse il compito di monitorare l'andamento dei dibattiti pubblici e sulla base delle esperienze maturate, proporre linee di indirizzo e correttivi per il miglioramento della procedura.

Nei compiti della Commissione rientra anche quello di raccogliere e pubblicare, su un proprio sito internet, il materiale prodotto nel corso dei diversi dibattiti pubblici per offrire a tutti gli interessati uno spazio virtuale unico ed ufficiale dove reperire le informazioni.

Su indicazione del Consiglio di Stato è stata rafforzata la funzione di monitoraggio da parte della Commissione e riformulato l'articolo 4 comma 6 lett. e) dove si specifica che la Commissione ha il compito di presentare "al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad

eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva".

In particolare, la Commissione (**art. 4, comma 6**):

- a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la necessaria informazione durante la procedura;
- b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
- c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonché ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;
- d) organizza le attività di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;
- e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

La Commissione è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è formata dai rappresentanti dei principali ministeri interessati dalle realizzazioni di grandi opere e dai rappresentanti delle istituzioni territoriali.

In particolare, la Commissione risulta composta da (**art 4, comma 1**):

- a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute;
- d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Rispetto alla stesura iniziale del decreto la composizione della Commissione è stata modificata in base:

- al parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio fossero portati a due;

- ai pareri raccolti negli incontri della Conferenza Unificata in sede tecnica, dove i rappresentanti delle regioni e dell'Anci hanno chiesto anch'essi che i loro rappresentanti fossero portati a due.

Per evitare situazioni di stallo, il Consiglio di Stato, ha suggerito di prevedere un numero dispari di componenti la Commissione. Per tale ragione si è optato per integrare la composizione della Commissione di un ulteriore membro indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (**art. 4, comma 2, lett. b**).

L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale e decade decorso il quinto anno dall'insediamento della Commissione, indipendentemente dal momento della nomina di ciascun componente. L'incarico di ciascun componente è rinnovabile una sola volta (**art. 4, comma 3**).

La Commissione è nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (**art. 4, comma 1**) ed entro i 30 giorni successivi, vengono stabilite, su proposta della Commissione stessa, le modalità di funzionamento (**art. 4, comma 5**). Rispetto alla formulazione iniziale del decreto è stato ridotto, su indicazione della Conferenza Unificata, il termine per la formazione della Commissione dai trenta giorni inizialmente previsti ai quindici attuali. La riduzione dei termini è motivata dalla necessità di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra l'emanazione del decreto e la sua piena funzionalità.

Inoltre, la Commissione può avvalersi del supporto, dei Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, della Struttura tecnica di missione e delle società in *house* dello stesso Ministero (**art. 4, comma 2**) e di esperti di settore (sino ad un massimo di tre esperti nominati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, senza diritto di voto), senza alcun onere di qualsiasi natura, come richiesto dal parere dal Consiglio di Stato.

I compiti della Commissione nazionale sono stati modificati in base ai pareri ricevuti:

- in primo luogo, è stato eliminato, l'elenco dei soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico (come da parere degli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione);
- in secondo luogo, è stato eliminato il compito assegnato alla Commissione di stabilire con gli enti territoriali interessati alla realizzazione dell'opera le forme di partecipazione e coinvolgimento delle comunità locali per le fasi successive alla conclusione del dibattito pubblico, in quanto non rientrante tra i compiti stabiliti dalla legge (parere degli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione).

Infine, la formulazione iniziale del decreto prevedeva la costituzione di un comitato di monitoraggio per favorire il coinvolgimento degli enti territoriali interessati dalla progettazione e realizzazione delle opere sottoposte a dibattito pubblico. I pareri raccolti, pur non contestando la necessità di un coinvolgimento degli enti territoriali, segnalavano che la presenza del comitato avrebbe costituito l'istituzione di un nuovo organismo non previsto dalla normativa (pareri Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il tema dell'eliminazione del comitato di monitoraggio è stato posto alla discussione e alla valutazione della Conferenza Unificata. Quest'ultima ha convenuto sulla necessità di rafforzare il ruolo degli enti territoriali all'interno della Commissione nazionale attraverso una diversa organizzazione dei lavori della Commissione stessa. In particolare, si è convenuto che la Commissione organizzi le proprie attività a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che a loro volta segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali (art. 4 comma 6 lett. d).

Infine, nelle norme transitorie e finali (art. 10 commi 1, 2, 3 e 4) si prevede che:

1. il decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento o la determina a contrarre dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica sia stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento o la determina a contrarre sono adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto è consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico di cui all'articolo 3, comma 4 (modifica introdotta a seguito del parere del Consiglio di Stato);
2. nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare;
3. il decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
4. entro due anni della data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attività di monitoraggio previste all'articolo 4 comma 6 lettere a) e e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'art. 22 comma 2 del codice. Quest'ultimo comma è stato inserito a seguito del parere dell'VIII Commissione della Camera che nell'esprimere parere positivo, fosse "individuato un primo periodo di applicazione del decreto, alla fine del quale si possa procedere alla valutazione degli effetti delle disposizioni e alla definizione delle eventuali criticità e dei correttivi da apportare".

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante:
"Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico".**

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di regolamento è volto a introdurre il dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, così come previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", e successive integrazioni contenute nel decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

In merito, si evidenzia che l'articolo 23, comma 11, del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede, tra l'altro, che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, sono fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.

Inoltre, per la partecipazione alle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come disposto dall'articolo 4 del regolamento in questione, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Titolo: *Schema di regolamento recante: "Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico".*
Referente: Giovanni Ferrelli 06 44.12.62.42

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", e alla successive integrazioni contenute del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che dispongono in materia di introduzione del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio.

In particolare l'articolo 22 del codice prevede:

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichi, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori;
- al comma 2, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;
- al comma 3, che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
- al comma 4, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le integrazioni che sono state introdotte rispetto al dibattito pubblico consistono:

- nello specificare che la nuova procedura del dibattito pubblico si applica alle opere avviate successivamente all'approvazione del decreto e non più all'approvazione del codice come precedentemente previsto;

- nell'istituire una Commissione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici e che monitori l'attuazione del decreto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Altra integrazione apportata al codice, che interessa direttamente la procedura del dibattito pubblico, è quella relativa ai livelli di progettazione e in particolar modo quella che riguarda il progetto di fattibilità tecnico - economico. La riformulazione dell'articolo 23 del codice prevede infatti che "ai soli fini (...) dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico (...) il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione".

Infine, l'integrazione al comma 11 dell'articolo 23 del codice, include negli oneri inerenti la progettazione anche i costi relativi del dibattito pubblico.

Dell'opportunità di introdurre anche in Italia l'istituto del dibattito pubblico, sul modello francese del *débat public*, si discute da molto tempo. Ne sono testimonianza le numerose proposte di legge presentate nei due rami del Parlamento e le conclusioni del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (istituito dal Presidente della Repubblica il 30 novembre 2013). L'interesse verso l'istituto del dibattito pubblico è mostrato anche dalla rilevanza data dagli attori locali e dai portatori di interesse intervenuti nella fase di consultazione sul Codice degli appalti. Il dibattito pubblico è infatti considerato tra gli aspetti rilevanti introdotti dal Codice dal 6,3% dei soggetti che si sono espressi (inserendosi al quarto posto nella distribuzione dei criteri di delega in base alla rilevanza dei consultati - tab. 28 dell'AIR del Codice).

Gli elementi che accomunano questa vasta rassegna di proposte riguardano principalmente la necessità che i grandi interventi infrastrutturali siano decisi a seguito di un ampio e regolato confronto pubblico con le comunità locali; che il confronto si svolga nella fase iniziale del progetto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili, compresa l'opportunità della realizzazione dell'opera; che i risultati del confronto possano servire, oltre che a valutare l'opportunità degli interventi, a migliorare la progettazione delle opere rendendole più rispondenti ai bisogni della collettività; che il confronto possa ridurre la conflittualità sociale che normalmente accompagna la progettazione e realizzazione delle grandi opere.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il documento "Connettere l'Italia" (Allegato Infrastrutture al DEF 2016), ha avviato un processo di riforma della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture in Italia, partendo dalla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee d'Azione per proseguire nelle riforme strutturali del settore, e realizzare le politiche necessarie per l'implementazione della Visione del Sistema dei Trasporti e delle Infrastrutture al 2030.

La nuova stagione delle politiche infrastrutturali è incentrata su due pilastri: la rinnovata centralità della pianificazione strategica e la valutazione *ex-ante* delle opere.

Tale impianto vede il suo fondamento normativo nel nuovo Codice degli appalti, che ha individuato nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) gli strumenti per la pianificazione e la programmazione (artt. 200-201) e per la progettazione (articolo 23 del codice) delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Il processo di riforma vede, inoltre, nelle Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d.lgs.

n. 228/2011) lo strumento metodologico che introduce metodi e tecniche di valutazione e selezione delle opere pubbliche, propedeutico alla individuazione delle priorità.

Il dibattito pubblico si inserisce in questa articolata strategia, in quanto la realizzazione di nuove opere, dopo una attenta fase di programmazione, potranno essere sottoposte ad una discussione pubblica con l'intento di perseguire il soddisfacimento equilibrato dei fabbisogni espressi dai territori e nello stesso tempo realizzare interventi utili, snelli e condivisi nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

B) Indicazione degli obiettivi (di medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo di breve periodo dell'intervento regolatorio è introdurre in Italia il dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di grande impatto socio-economico ed ambientale sulla città o sull'assetto del territorio. L'obiettivo di medio e lungo periodo è quello di migliorare, attraverso la partecipazione di tutti gli interessati, la progettazione delle grandi opere pubbliche, riducendo la conflittualità territoriale e favorendo processi realizzativi più rapidi e condivisi. In particolare, il dibattito pubblico è stato introdotto dal Codice al fine di favorire:

- una maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini nella discussione e valutazione delle opzioni progettuali sottoposte a dibattito pubblico;
- un incremento della fiducia tra pubblica amministrazione e cittadini e una maggiore consapevolezza da parte degli attori locali rispetto alle ragioni, ai benefici e agli eventuali impatti legati alla realizzazione dell'opera;
- una maggiore efficacia del processo decisionale pubblico attraverso l'analisi e la gestione preventiva dei problemi e dei potenziali conflitti che normalmente contrappongono il proponente dell'opera alle comunità locali;
- una riduzione dei costi di progettazione delle opere (maggiore economicità) derivante dall'opportunità per il proponente di modificare le soluzioni tecniche/progettuali ipotizzate in una fase anticipata della loro elaborazione, ossia quando la decisione finale non è stata ancora assunta e i costi per eventuali modifiche sono ridotti;
- una riduzione delle conflittualità e contrapposizioni nelle successive fasi di progettazione delle opere in quanto i problemi legati all'elaborazione degli interventi sono affrontati nel corso del dibattito pubblico
- una maggiore trasparenza in relazione al rafforzamento della legalità, così come indicato nel documento di Analisi di impatto della regolazione del Codice degli appalti (Sezione 5 lettera A punto 3).

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori ed il relativo sistema di monitoraggio, che permetteranno di verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi, saranno definiti dalla costituenda Commissione nazionale per il dibattito pubblico che, tra i propri compiti, ha proprio quello di stabilire "le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico" (articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Tra gli indicatori che potranno essere individuati dalla Commissione si segnalano:

- a) per la fase di indizione del dibattito pubblico:
 - numero e tipologia dei dibattiti pubblici indetti, avviati e conclusi;

- numero e tipologia dei dibattiti pubblici indetti volontariamente dai proponenti;
 - numero e tipologia dei dibattiti pubblici richiesti dagli enti territoriali;
 - tempi e modalità di svolgimento della procedura di indizione del dibattito;
 - tempi e modalità di selezione del coordinatore del dibattito pubblico;
 - numero e valutazione dei profili dei partecipanti alle selezioni del coordinatore del dibattito pubblico;
 - numero e valutazione dei profili dei soggetti indicati dai proponenti per seguire le procedure del dibattito pubblico;
 - focus tematici sulle modalità di indizione del dibattito pubblico;
- b) per la fase di svolgimento del dibattito pubblico:
- tempi di realizzazione ed eventuali problematiche inerenti la procedura (fase di progettazione e realizzazione del dibattito pubblico);
 - tempi ed eventuali problematiche inerenti l'elaborazione del dossier di progetto da parte del proponente dell'opera;
 - numero degli incontri realizzati;
 - numero dei soggetti coinvolti (singoli ed associati);
 - numero dei pareri e dei contributi ricevuti;
 - numero e diffusione degli strumenti di comunicazione utilizzati (sia tradizionali che digitali);
 - focus tematici sulle metodologie partecipative e negoziali utilizzate;
- c) per la fase conclusiva del dibattito pubblico:
- tempi di realizzazione delle fasi conclusive della procedura;
 - costi complessivi sostenuti per la realizzazione della procedura;
 - variazioni e scostamenti rispetto al progetto iniziale presentato dal proponente;
 - focus specifici sui contenuti della relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico e del dossier conclusivo del proponente dell'opera;
- d) per la fase successiva alla conclusione del dibattito pubblico:
- numero e valutazione delle osservazioni ricevute dal progetto in fase di valutazione di impatto ambientale;
 - numero e motivazioni di eventuali ricorsi seguiti alla conclusione della procedura.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori (articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016). In particolare, per amministrazioni aggiudicatrici si intendono:

- a) le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici da detti soggetti;
- b) le autorità governative centrali, le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III del decreto legislativo n. 50 del 2016 e i soggetti giuridici loro succeduti;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
- d) gli organismi di diritto pubblico, ovvero qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV del decreto legislativo n. 50 del 2016:

1. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2. dotato di personalità giuridica;
3. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli enti aggiudicatori sono:

- a) le amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) gli enti che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 decreto legislativo n. 50 del 2016 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
- c) gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
 1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
 2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
 3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono, altresì, soggetti interessati tutte le amministrazioni territoriali, nonché i cittadini, in quanto portatori di interesse.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I contenuti del decreto sono stati elaborati attraverso la consultazione di:

- parlamentari che hanno presentato negli anni proposte ovvero disegni di legge inerenti il dibattito pubblico e il coinvolgimento dei cittadini e degli enti locali nelle scelte pubbliche;
- principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale (ferroviario, autostradale e stradale);
- principali aziende e organizzazioni di categoria del comparto energetico;
- principali associazioni ambientaliste di livello nazionale, quali WWF Italia, Legambiente, AIIG, Federazione Pro-Natura, Gruppi di Ricerca Ecologica;
- esperti di settore e studiosi a livello nazionale ed internazionale.

Inoltre, i contenuti del decreto sono stati presentati e discussi in una serie di seminari e convegni a livello nazionale. Il decreto ha inoltre ricevuto i pareri del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (così come previsto dall'art. 22 del Codice); inoltre, su indicazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati sentiti anche il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Dipartimento per gli affari regionali e le

autonomie e la Conferenza Unificata (seduta del 14 e del 21 dicembre 2017). Infine, il testo è stato integrato a seguito del parere del Consiglio di Stato (Parere n. 359/2018 espresso dalla Commissione Speciale nell'adunanza del 7 febbraio 2018) e del parere dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati (Parere su Atto del Governo 494, del 20 febbraio 2018).

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile in quanto l'intervento regolatorio risponde a quanto prescritto dal codice degli appalti (art. 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016). Inoltre, l'opzione di non intervento, contrasterebbe con gli obiettivi fissati dal legislatore, così come illustrati nella Sez. 1 punto B. Infatti, è ipotizzabile che in assenza di intervento le conflittualità territoriali che accompagnano la progettazione e realizzazione delle grandi opere siano destinate a permanere. L'azione dell'intervento regolatorio introduce nuove procedure di dialogo e mediazione a livello locale in grado di ridurre il numero e l'intensità delle opposizioni locali che contrastano, e a volte bloccano, la realizzazione delle opere di interesse nazionale. In particolare, la X Edizione dell'Osservatorio Nimby Forum¹, indica chiaramente come le opere contestate, e in parte bloccate, sia in costante crescita. Negli ultimi dieci anni censiti dall'Osservatorio il numero delle opere contestate è passato infatti da 190 casi, nel 2004, ai 355 casi del 2015. E' pertanto ipotizzabile che, senza alcun intervento regolatorio, questo trend sia destinato a crescere ancora. Infine, è prevedibile, che in assenza di intervento, le modalità di regolazione del dibattito pubblico potranno essere definite autonomamente da ciascuna regione. Attualmente, il dibattito pubblico, è previsto nella normativa regionale toscana (L.R 2 agosto 2013, n. 46) e pugliese (L.R. 13 luglio 2017, n. 28). E' pertanto prevedibile che le opere di interesse nazionale, che non dovessero essere sottoposte a dibattito pubblico per la mancanza di una regolamentazione nazionale, potranno essere interessate da consultazioni locali, organizzate autonomamente e in modo disomogeneo da ciascun ente territoriale.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

I contenuti dell'intervento regolatorio, sono stati definiti attraverso un lavoro di indagine e ricerca che ha interessato le principali proposte di legge presentate nei rami del Parlamento e l'analisi della normativa internazionale e regionale sul dibattito pubblico. Inoltre, i contenuti del decreto sono stati discussi e valutati in una serie di incontri e consultazioni con le principali aziende pubbliche di settore, con le associazioni ambientaliste, con esperti di settore e soprattutto con le strutture tecniche dei ministeri interessati. L'intervento regolatorio proposto contiene pertanto prescrizioni e procedure previste dalla normativa di riferimento (art. 22 del decreto legislativo 50 del 2016) e opzioni alternative elaborate a partire da un lungo lavoro di confronto e discussione che ha interessato i principali destinatari del decreto stesso.

In particolare, per quanto riguarda:

- l'indizione del dibattito pubblico, si è optato per una procedura snella che consentisse di non appesantire il procedimento nel suo complesso e limitasse gli atti

¹ Nimby Forum, nato nel 2004, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, redige, ogni anno, un censimento dei principali conflitti che caratterizzano la realizzazione di opere ed interventi nei settori energetico, infrastrutturale e della gestione dei rifiuti.

formali a cura dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatario. A seguito di una attenta verifica delle procedure possibili, è stato previsto che il dibattito pubblico sia indetto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore attraverso l'invio, alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di una comunicazione in cui si dichiara l'intenzione di avviare la procedura e a cui si allega: il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali; una sintesi degli obiettivi e delle caratteristiche dell'opera; il nominativo del soggetto o dei soggetti che lo rappresentano in tutte le fasi del procedimento. La medesima comunicazione viene inviata contestualmente a tutte le amministrazioni interessate dall'intervento e pubblicata sul sito internet del proponente;

- per quanto riguarda la durata del dibattito pubblico, si è optato per una tempistica che facesse riferimento alle esperienze nazionali ed internazionali più significative. In particolare sono stati studiati: i casi italiani di dibattito pubblico, realizzati anche in assenza di una normativa nazionale (come il dibattito pubblico sulla Gronda di Genova e il potenziamento del nodo tangenziale ed autostradale del nodo di Bologna); i casi regionali previsti dalla normativa toscana (dibattito pubblico sul Porto di Livorno e quello del Comune di Gavorrano); i casi realizzati in Francia (<https://www.debatpublic.fr>)². Dall'analisi svolta si è optato per una tempistica che consentisse di svolgere il dibattito pubblico entro tempi certi e non eccessivamente lunghi, ma sufficientemente estesi, per consentire alle comunità locali di informarsi adeguatamente e partecipare attivamente al processo decisionale. Pertanto, la procedura prevede che la durata del dibattito pubblico sia fissata in 4 mesi (prorogabili a sei in casi di comprovata necessità);
- per quanto riguarda la progettazione del dibattito pubblico, le esperienze nazionali ed internazionali mostrano che i processi partecipativi e negoziali per essere efficaci devono essere progettati ed adattati alle caratteristiche dell'opera e soprattutto alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento. La necessità di strutturare la procedura del dibattito pubblico rispetto alle peculiarità dell'intervento ha indotto a ridurre al minimo l'indicazione di procedure standardizzate e favorire, per contro, la possibilità che il nuovo istituto possa essere realizzato, caso per caso, secondo le metodologie più appropriate. Per queste ragioni, il provvedimento prevede che l'avvio del dibattito pubblico sia preceduto da una fase di progettazione del processo decisionale della durata di un mese, dove vengono definiti: i temi di discussione, gli esperti da invitare al dibattito, le metodologie di conduzione e il calendario degli incontri, gli strumenti e le azioni di comunicazione;
- altra opzione valutata nel corso della stesura dell'intervento regolatorio riguarda la figura del coordinatore del dibattito pubblico. Dopo una attenta valutazione delle esperienze nazionali ed internazionali, si è optato affinché il dibattito pubblico fosse gestito da una figura terza. Il processo di ascolto e confronto con i territori, per essere efficace, è necessario che sia riconosciuto ed accettato da tutte le parti in causa (Enti locali, proponente dell'opera, associazioni di interessi, comitati di cittadini). E' sembrato pertanto necessario che il coordinamento del dibattito fosse

² Il débat public francese dura 4 a 6 mesi a seconda del tipo di interventi (progetti o piani), mentre la normativa toscana (LR 46/2013) prevede una durata di 3 mesi prorogabili di un ulteriore mese su autorizzazione dell'Autorità per la partecipazione.

affidata ad una figura terza in grado di svolgere le proprie funzioni in autonomia, assicurando la correttezza del confronto e la possibilità a tutti gli interessi di esprimersi in modo trasparente. Per contro, affidare la gestione del dibattito pubblico al proponente dell'opera avrebbe significato indebolire lo strumento con il rischio di minarne la credibilità agli occhi dell'opinione pubblica;

- per quanto riguarda la composizione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico si è proposto di comprendere i rappresentanti dei principali ministeri interessati dalle realizzazioni di grandi opere e i rappresentanti delle istituzioni locali. Contrariamente all'esperienza francese, che prevede la partecipazione ai lavori alla *Commission Nationale de Debat Public* dei rappresentanti dell'associazionismo civico ed ambientalista, si è optato per le sole rappresentanze istituzionali al fine di rendere immediatamente operativa l'istituzione della Commissione. La costituzione della Commissione nazionale risponde anche al parere del Consiglio di Stato sul Codice degli appalti (Parere 855/2016 del 01/04/2016 – pag. 72) che indicava la necessità: "(...) in ogni caso verificare, anche mediante apposite analisi e ricerche, l'impatto concreto della presente disposizione e procedere, in sede di decreto correttivo, alle eventuali correzioni. Si suggerisce al Governo di valutare l'introduzione di una norma che, in sede di prima applicazione, demandi alla Cabina di regia di cui all'art. 212, nell'ambito dei suoi compiti di cui al comma 1, lett. a) ("effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento") di operare un monitoraggio sull'impatto di tale disposizione e di presentare una relazione al Governo e al Parlamento dopo i primi ventiquattro mesi di applicazione della disposizione, con le proposte di eventuali correttivi". In particolare, anche a seguito del parere del Consiglio di Stato e dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati, è stato previsto che la Commissione presenti "al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio e svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva";
- inoltre, il decreto cerca di favorire un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali interessati dalla progettazione e realizzazione di opere sottoposte a dibattito pubblico. Le esperienze nazionali mostrano che senza il supporto degli Enti territoriali i processi partecipativi e negoziali non possono essere svolti efficacemente. Il supporto degli Enti territoriali risulta infatti fondamentale per la comprensione delle ragioni e della natura dei conflitti, delle aspettative dei bisogni della collettività locale, degli aspetti critici e delle opportunità che accompagnano la progettazione e realizzazione di una grande opera. Inoltre, l'apporto delle amministrazioni è fondamentale per la loro approfondita conoscenza dei territori, delle loro peculiarità storiche, ambientali e paesaggistiche, oltre che delle relazioni economiche e sociali che li animano. Pertanto, dopo una approfondita riflessione e una sperimentazione diretta sul campo (come nel caso del dibattito pubblico sul passante di Bologna) è sembrato opportuno coinvolgere gli Enti territoriali all'interno della Commissione che è chiamata ad organizzare le proprie attività a

livello territoriale, con il coinvolgimento attivo, in particolare, degli Enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione stessa eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;

- infine, il decreto prevede di sottoporre a dibattito pubblico obbligatorio opere ed interventi con soglie dimensionali elevate. Le analisi svolte hanno consentito di definire soglie di intervento che vanno dai 500 milioni di euro per le infrastrutture a rete ai 300 milioni per le infrastrutture puntuali (si veda tabella allegata). Su indicazione del Consiglio di Stato sono state meglio definite le soglie dimensionali delle opere relative agli interventi per la difesa del mare e delle coste e per le piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.

• TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviarie per il traffico a grande distanza	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivi superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Interventi per la difesa del mare e delle	Opere che comportano un valore di

coste	investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Elettrodotti aerei	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Al fine di un raffronto internazionale, si evidenzia che la normativa francese sul débat public prevede comunque soglie elevate, ma **in alcuni casi** inferiori a quelle proposte dal presente decreto (si veda tabella allegata). Bisogna però tenere presente che nel caso francese la decisione di avviare il dibattito pubblico è demandato alla discrezionalità della Commission nationale du débat public (CNDP). Nel nostro caso invece alcune tipologie di opere sono obbligatoriamente sottoposte alla procedura; da qui la necessità di avere soglie dimensionali superiori per limitare il ricorso alla procedura per le opere realmente impattanti (le ragioni di tale scelta sono riportate nei paragrafi successivi).

	(Code de l'Environnement,	Publication del
--	---------------------------	-----------------

	artt. L121-8 e R121-2) Richiesta obbligatoria alla CNDP per l'avvio della procedura (art. 121-8-I)	progetto e richiesta non obbligatoria alla CNDP per l'avvio della procedura (art. 121-8-II)
CATEGORIE DI OPERE	SOGLIE E CRITERI	SOGLIE E CRITERI
a) creazione di autostrade, strade express o strade 2x2 o a più carreggiate separate b) allargamento di una strada esistente a 2 o 3 corsie a carreggiate separate c) creazione di linee ferroviarie d) creazione di vie navigabili o messe a punto di grandi dimensioni di canali navigabili esistenti	Costo del progetto superiore a 300 milioni di euro o lunghezza del progetto superiore a 40 Km	Costo del progetto pari a 150 milioni di euro o comunque inferiore a 300 milioni di euro o lunghezza del progetto tra 20 Km e 40 KM
Creazione o estensione di infrastrutture o piste d'aeroporto	Aerodromo di categoria A e costo del progetto superiore a 100 milioni di euro	Aerodromo di categoria A e costo del progetto tra 35 milioni di euro e 100 milioni di euro
Creazione o estensione di infrastrutture portuali	Costo del progetto superiore a 150 milioni di euro o superficie del progetto superiore a 200 ettari	Costo tra 75 e 150 milioni di euro o superficie tra 100 e 200 ettari
Creazione di linee elettriche	Linee di tensione superiori o uguali a 400 Kv e di una lunghezza superiore a 10 KM	Linee di tensione uguali o superiori a 200 Kw fino a 400 Kw e di una lunghezza massima inferiore a 10 Km
Creazione di gasdotti	Gasdotti di diametro superiore o uguale a 600 mm e di lunghezza superiore a 200 Km	Gasdotti di diametro fino a 600 mm e di lunghezza inferiore a 200 Km
Creazione di un'installazione nucleare di base	Nuovo sito di produzione nucleare – nuovo sito di produzione diversa dall'elettronucleare corrispondente ad un investimento di costo superiore a 300 milioni di euro	Nuovo sito di produzione nucleare – nuovo sito di produzione diversa dall'elettronucleare corrispondente ad un investimento di costo superiore a 150 milioni di euro
Creazione di dighe idroelettriche o di dighe-serbatoi	Volume superiore a 20 metri cubi	Volume tra 10 M e 20 M di metri cubi
Trasferimento di acque di bacino (ad eccezione di acque navigabili)	Portata superiore o uguale ad un metro cubo al secondo	Portata uguale ad un mezzo metro cubo al secondo o inferiore
Impianti, culturali, sportivi, scientifici, turistici	Costo degli edifici e delle infrastrutture superiori a 300 milioni di Euro	Costo degli edifici e delle infrastrutture tra 150 e 300 milioni di Euro
Impianti industriali	Costo degli edifici e delle infrastrutture superiori a 300	Costo degli edifici e delle infrastrutture tra 150 e

	<i>milioni di Euro</i>	<i>300 milioni di Euro</i>
--	------------------------	----------------------------

I criteri utilizzati nel decreto per l'individuazione degli interventi sottoposti a dibattito pubblico obbligatorio sono:

- a) la soglia dell'intervento, espressa in termini finanziari ovvero dimensionali;
- b) le tipologie di intervento, suddivise in opere a rete e opere puntuali.

Le soglie sono state definite a seguito di una attenta analisi e valutazione delle principali opere pubbliche programmate, ovvero in fase di progettazione attraverso l'interrogazione di diverse banche dati e documenti di programmazione. Le soglie sono poi state verificate e discusse con le principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale ed energetico, con le associazioni ambientaliste di livello nazionale e con i ministeri competenti. Il criterio finanziario è stato integrato con un criterio dimensionale che, a seconda della tipologia di opera, indica le dimensioni massime oltre le quali si applica la procedura del dibattito pubblico. Il criterio dimensionale è stato definito in base a valutazioni di carattere tecnico, anche in questo caso svolte con il supporto delle principali aziende pubbliche del comparto infrastrutturale ed energetico, con le associazioni ambientaliste di livello nazionale e i ministeri competenti, al fine di individuare dei parametri dimensionali che consentissero di individuare opere dal reale impatto sui territori. La necessità di avere soglie più elevate, rispetto a quelle previste dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, è stata verificata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e risponde alla necessità di non appesantire le procedure di valutazione e approvazione delle opere pubbliche e di aprire il dibattito pubblico esclusivamente su opere di grandi dimensioni (mentre per le opere di dimensioni più ridotte si applicano le normali procedure partecipative previste in fase di valutazione di impatto ambientale). Le soglie indicate consentono pertanto di individuare le opere strategiche che per rilevanza, dimensioni e impatti, necessitano di essere sottoposte ad un confronto pubblico preventivo con le comunità locali. Individuare delle soglie elevate consente, almeno in una prima fase di applicazione del decreto, di concentrarsi su un numero limitato di opere significative sulle quali sperimentare la reale applicazione della nuova procedura. Bisogna infatti tenere conto che, ad oggi, sono stati sperimentati in Italia solo pochi processi di dibattito pubblico³ ed è quindi necessario consentire ai proponenti, alle amministrazioni pubbliche e al mondo delle professioni di prendere confidenza con il nuovo istituto e di rivedere, quando necessario, le proprie procedure interne di funzionamento e le modalità di progettazione e relazione con i territori e le comunità locali. Il decreto prevede inoltre, a maggiore tutela del patrimonio storico, paesaggistico ed architettonico, che le soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico siano ridotte del cinquanta per cento nel caso di interventi che interessino i siti Unesco (art. 3, comma 2, lett. a) e b) e i parchi nazionali e regionali e **le aree marine protette** (art. 3, comma 2, lett. c). Le aree marine protette sono state inserite in base alle richieste formulate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

³ I dibattiti pubblici realizzati su opere di interesse rilevante sono: il Dibattito pubblico sulla Gronda di Genova (2009), il Confronto pubblico sul Passante di Bologna (2016) e il Dibattito pubblico sul progetto di sviluppo e riqualificazione del Porto di Livorno (2016).

Essendo però consapevoli che la necessità di avviare un dibattito pubblico non può essere dettata esclusivamente da parametri dimensionali o economici, si è previsto che la procedura possa essere avviata anche:

- volontariamente dal proponente dell'opera, quando rilevi l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, grande impatto socio-economico e ambientale, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull'assetto del territorio (art. 3, comma 4);
- o su richiesta delle istituzioni e degli enti territoriali (che possono valutare meglio di ogni altro i potenziali conflitti legati alla realizzazione di opere che riguardano i loro territori).

Rispetto a quest'ultimo punto, il dibattito pubblico può essere avviato, per le opere ricomprese nell'Allegato 1, rientranti in soglie dimensionali ridotte di un terzo, anche su richiesta (art. 3, comma 3):

- a) della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;
- b) di un consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;
- c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
- d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;
- e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

In particolare:

- la soglia per il dibattito pubblico su richiesta delle amministrazioni centrali o degli enti territoriali è stata ridotta fino ad un terzo del valore dimensionali delle opere di cui all'Allegato 1 per limitare il ricorso alla procedura agli interventi realmente impattanti;
- inoltre, per la richiesta del dibattito pubblico da parte degli enti territoriali, si è optato di privilegiare le deliberazioni dei consigli in quanto rappresentativi anche degli interessi delle opposizioni;
- infine, per quanto riguarda le soglie dei cittadini elettori e/o degli abitanti che possono richiedere l'avvio della procedura, queste sono state definite di concerto con la Conferenza Unificata.

Sono previsti anche casi in cui il dibattito pubblico, indipendentemente dalla tipologia e dalle soglie dimensionali delle opere non può essere realizzato (art. 3, comma 4, lett. a) e b) e c). Questi sono i casi:

- di opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
- di opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del Regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea (come richiesto dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico).

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

L'intervento regolatorio introduce un nuovo istituto di partecipazione che si esercita nella fase di progettazione delle grandi opere pubbliche, e in particolare nella fase di elaborazione del progetto di fattibilità (Documento delle alternative progettuali), concorrendo a ridurre la conflittualità territoriale e favorendo processi realizzativi più rapidi e condivisi. Come accennato in precedenza non sono molte le sperimentazioni in Italia di dibattiti pubblici su grandi opere ed è pertanto difficile evidenziare indicatori di risultato in grado di giustificare l'opzione regolatoria. Nei casi già citati dei dibattiti pubblici sulla Gronda di Genova (raddoppio dell'Autostrada A10) e sul potenziamento del nodo tangenziale ed autostradale di Bologna il confronto pubblico ha consentito di rivedere i progetti iniziali e, nel primo caso, di giungere alla fase realizzativa dell'opera, mentre nel secondo caso, di avviare le procedure di valutazione di impatto ambientale. I casi segnalati mostrano che i risultati attesi di un dibattito pubblico possono essere:

- una maggiore informazione al pubblico sulle ragioni dell'opera e sui vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla sua realizzazione;
- una maggiore informazione per i decisori politici che attraverso il dibattito pubblico sono in grado di prendere decisioni più consapevoli basate anche sui risultati del confronto pubblico;
- una maggiore informazione e conoscenza tecnica che possono consentire al proponente dell'opera di rivedere l'impostazione e/o parti significative del progetto (con anche la possibilità di rinunciare alla realizzazione dell'intervento);
- una semplificazione delle procedure autorizzative soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell'opzione zero e/o la scelta delle alternative progettuali (così come richiesta in fase di valutazione di impatto ambientale).

Rispetto all'esperienza francese "(...) vi è un ampio accordo sul fatto che il dibattito pubblico sia in grado di garantire la diffusione di una informazione particolarmente approfondita e trasparente (...) sulle modifiche apportate ai progetti il confronto invece è aperto: ciò che si può comunque rilevare è che in oltre un terzo dei casi il dibattito ha condotto ad una modifica o all'abbandono del progetto iniziale, mentre in poco meno del 30% dei casi è stata scelta una delle opzioni in discussione⁴". Infine, per quanto riguarda il costo del dibattito pubblico, questo è sostenuto dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, così come prevede l'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza alcun costo diretto o onere amministrativo per le PMI.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Aprire il dibattito pubblico nella fase iniziale della progettazione di una grande opera porta vantaggi al proponente, che dopo aver ascoltato le varie posizioni in campo, può sviluppare il progetto con maggior consapevolezza delle criticità da affrontare, in una fase del processo progettuale che gli consente ancora di tornare sui suoi passi senza eccessivi oneri e costi. Da questo punto di vista, il dibattito pubblico, può consentire ai proponenti di valutare gli interventi prima di concluderne la progettazione e di tenere conto delle ragioni alla base dei conflitti territoriali che normalmente accompagnano la realizzazione delle grandi opere. Allo stesso tempo, aprire il dibattito pubblico quando la decisione finale deve essere ancora presa, consente alle comunità locali di comprendere, attraverso il confronto con il proponente, quali sono le ragioni e le finalità dell'intervento e proporre soluzioni alternative e/o migliorative dell'intervento stesso.

⁴ G. Pomatto, (2011) *Gioco strategico e deliberazione. Il dibattito pubblico sulla Gronda di Genova*, Sps University Press, Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino, pag. 12.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento regolatorio non incide direttamente sulle attività delle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

L'intervento regolatorio non prevede costi amministrativi o oneri informativi diretti a carico dei cittadini e delle imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni e fattori incidenti sugli effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio si inserisce in una più ampia strategia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche strategiche elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, con il documento "Connettere l'Italia" (Allegato Infrastrutture al DEF 2016), ha avviato un processo di riforma della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture in Italia, partendo dalla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee d'Azione per proseguire nelle riforme strutturali del settore e realizzare le politiche necessarie per l'implementazione della Visione del sistema dei trasporti e delle infrastrutture al 2030. La nuova stagione delle politiche infrastrutturali è incentrata su due pilastri: la rinnovata centralità della pianificazione strategica e la valutazione *ex-ante* delle opere. Tale impianto vede il suo fondamento normativo nel nuovo Codice degli appalti, che ha individuato nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) gli strumenti per la pianificazione e la programmazione (artt. 200-201) e per la progettazione (articolo 23) delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Il processo di riforma vede, inoltre, nelle Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (decreto legislativo n.228 del 2011) lo strumento metodologico che introduce metodi e tecniche di valutazione e selezione delle opere pubbliche, propedeutico alla individuazione delle priorità. Il dibattito pubblico, si inserisce in questa articolata strategia, in quanto la realizzazione di nuove opere, dopo una attenta fase di programmazione, potrà essere sottoposta ad una discussione pubblica con l'intento di perseguire il soddisfacimento equilibrato dei fabbisogni espressi dai territori e nello stesso tempo realizzare interventi utili, snelli e condivisi nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

In base al parere del Consiglio di Stato, le modalità di individuazione e selezione del coordinatore del dibattito pubblico sono state modificate. Secondo la nuova formulazione il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico può essere ricoperto da dirigenti dello stato, individuati dal Ministero competente o dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, o da operatori economici, così come definiti dal Codice degli appalti, selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Possono ricoprire il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico soggetti che abbiano una comprovata esperienza:

- nella gestione di processi partecipativi, ossia quell'ampia casistica di processi che prevedono il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (pubblici e privati) nell'elaborazione e realizzazione di piani, programmi e progetti;
- nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio economica.

La platea dei soggetti potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di coordinatore del dibattito pubblico è sufficientemente ampia da garantire il corretto funzionamento della procedura e al contempo la concorrenzialità del mercato, assicurando che sia garantita, nelle fasi di selezione, la verifica delle competenze e la necessaria capacità nella gestione della procedura. Alle procedure di cui al Codice previste per l'individuazione del coordinatore del dibattito pubblico, quando questo è esterno alla pubblica amministrazione, possono partecipare i soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica; pertanto tutti gli operatori economici di cui al Codice, quali società di servizi, associazioni temporanee di imprese, liberi professionisti.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Commissione nazionale per il dibattito pubblico (articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016), amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che progettano le opere sottoposte a dibattito pubblico, come definite nell'allegato all'intervento regolatorio.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la pubblicazione del decreto e delle nuove procedure informatiche che saranno predisposte sul sito istituzionale dell'amministrazione.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo dell'intervento regolatorio sarà effettuato dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico ex articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico dovrà presentare al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva. Inoltre, come indicato dal parere dell'VIII Commissione della Camera, è stata introdotta una fase di applicazione del decreto alla fine del quale si possa procedere alla valutazione degli effetti delle disposizioni e alla definizione delle eventuali criticità e dei correttivi da apportare. In particolare, l'integrazione al decreto prevede che "entro due anni della data di entrata in vigore del decreto la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, a seguito dell'attività di monitoraggio svolte, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del decreto da adottarsi con le procedure previste dall'art. 22 comma 2 del codice".

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio da considerare ai fini della VIR

L'aspetto prioritario da monitorare, mediante criteri che saranno definiti dalla costituenda Commissione nazionale per il dibattito pubblico, è il miglioramento, attraverso la partecipazione di tutti gli interessati, della progettazione delle grandi opere pubbliche, riducendo la conflittualità territoriale e favorendo processi realizzativi più rapidi e condivisi.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono, con l'intervento regolatorio, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: *Schema di regolamento recante: "Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico".*

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: *Giovanni Ferrelli*
06.44.12.62.42 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio legislativo

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", e alla successive integrazioni contenute del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che dispongono in materia di introduzione del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio.

In particolare l'articolo 22 del codice prevede:

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori;
- al comma 2, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

- al comma 3, che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
- al comma 4, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le integrazioni che sono state introdotte rispetto al dibattito pubblico consistono:

- nello specificare che la nuova procedura del dibattito pubblico si applica alle opere avviate successivamente all'approvazione del decreto e non più all'approvazione del codice come precedentemente previsto;
- nell'istituire una Commissione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici e che monitori l'attuazione del decreto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Altra integrazione apportata al codice, che interessa direttamente la procedura del dibattito pubblico, è quella relativa ai livelli di progettazione e in particolar modo quella che riguarda il progetto di fattibilità tecnico - economico. La riformulazione dell'articolo 23 del codice prevede infatti che "ai soli fini (...) dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico (...) il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione".

Infine, l'integrazione al comma 11 dell'articolo 23 del codice, include negli oneri inerenti la progettazione anche i costi relativi del dibattito pubblico.

Dell'opportunità di introdurre anche in Italia l'istituto del dibattito pubblico, sul modello francese del *débat public*, si discute da molto tempo. Ne sono testimonianza le numerose proposte di legge presentate nei due rami del parlamento e le conclusioni del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (istituito dal Presidente della Repubblica il 30 novembre 2013).

Gli elementi che accomunano quest'ampia rassegna di proposte riguardano principalmente la necessità che i grandi interventi infrastrutturali siano decisi a seguito di un ampio e regolato confronto pubblico con le comunità locali; che il confronto si svolga nella fase iniziale del progetto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili, compresa l'opportunità della realizzazione dell'opera; che i risultati del confronto possano servire, oltre che a valutare l'opportunità degli interventi, a migliorare la progettazione delle opere, rendendole più rispondenti ai bisogni della collettività; che il confronto, possa ridurre la conflittualità sociale che normalmente accompagna la progettazione e realizzazione delle grandi opere.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il documento "Connettere l'Italia" (Allegato Infrastrutture al DEF 2016), ha avviato un processo di riforma della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture in Italia, partendo dalla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee d'Azione per proseguire nelle riforme strutturali del settore, e realizzare le politiche necessarie per l'implementazione della Visione del Sistema dei Trasporti e delle Infrastrutture al 2030.

Tale impianto vede il suo fondamento normativo nel nuovo Codice degli appalti, che ha individuato nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) gli strumenti per la pianificazione e la programmazione (artt. 200-201) e per la progettazione (articolo 23 del codice) delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Il processo di riforma vede, inoltre, nelle Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d.lgs. 228/2011) lo strumento metodologico che introduce metodi e tecniche di valutazione e selezione delle opere pubbliche, propedeutico alla individuazione delle priorità.

Il dibattito pubblico, si inserisce in questa articolata strategia, in quanto la realizzazione di nuove opere, dopo una attenta fase di programmazione, potranno essere sottoposte ad una discussione pubblica con l'intento di perseguire il soddisfacimento equilibrato dei fabbisogni espressi dai territori e nello stesso tempo realizzare interventi utili, snelli e condivisi nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L'intervento regolatorio è coerente con il programma di Governo in quanto definito nel rispetto dei due principi fondanti delle politiche infrastrutturali: la rinnovata centralità della pianificazione strategica e la valutazione *ex-ante* delle opere.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento regolatorio dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", e alla successive integrazioni contenute del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento regolatorio non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento regolatorio non risulta incompatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. Si evidenzia che attualmente il dibattito pubblico è previsto nella normativa regionale toscana (L.R. 2 agosto 2013, n. 46) e in quella pugliese (di prossima emanazione), ma il decreto in argomento è rivolto alle opere di interesse nazionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
Lo schema di regolamento non comporta rilegificazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*
Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano aperte procedure d'infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Non risultano obblighi internazionali a cui attenersi.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*
Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

E' stata introdotta la fattispecie del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio. Della necessità di introdurre anche in Italia l'istituto del dibattito pubblico, sul modello francese del *débat public*, si discute da molto tempo. Ne sono testimonianza le numerose proposte di legge presentate nei due rami del Parlamento e le conclusioni del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (istituito dal Presidente della Repubblica il 30 novembre 2013).

Gli elementi che accomunano quest'ampia rassegna di proposte riguardano principalmente la necessità che i grandi interventi infrastrutturali siano decisi a seguito di un ampio e regolato confronto pubblico con le comunità locali; che il confronto si svolga nella fase iniziale del progetto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili, compresa l'opportunità della realizzazione dell'opera; che i risultati del confronto possano servire, oltre che a valutare l'opportunità degli interventi, a migliorare la progettazione delle opere, rendendole più rispondenti ai bisogni della collettività; che il confronto, possa ridurre la conflittualità sociale che normalmente accompagna la progettazione e realizzazione delle grandi opere.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti derivanti dall'intervento regolatorio.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 7 febbraio 2018

NUMERO AFFARE 02414/2017

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

LA COMMISSIONE SPECIALE del 7 febbraio 2018

Vista la nota di trasmissione della relazione del 22 dicembre 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato per l'istituzione della commissione speciale;

Considerato che, nell'adunanza del 7 febbraio 2018, presente anche il presidente

aggiunto Marco Lipari, la Commissione speciale ha esaminato gli atti e uditi i relatori, consiglieri Vincenzo Neri e Giulia Ferrari;

PREMESSO E CONSIDERATO

1. La richiesta di parere

Con relazione del 22 dicembre 2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha chiesto il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel testo modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (primo Correttivo al Codice dei contratti pubblici).

In particolare, il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplini i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.

Il primo correttivo al Codice dei contratti pubblici ha precisato che i nuovi interventi ai quali occorre fare riferimento per l'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico sono quelli avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il decreto stabilisce altresì le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico.

Al fine di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata, il comma 2 dell'articolo 22

prevede l'istituzione di una commissione, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'istituto del dibattito pubblico non trova alcun riferimento né nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE né nella previgente normativa.

E' stato previsto per la prima volta dall'articolo 1, lett. qq), della legge delega al Codice dei contratti 28 gennaio 2016, n. 11, che ha disposto l'"introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo".

Lo schema di decreto sul dibattito pubblico è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il decreto si compone di 10 articoli e di un allegato, dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa: l'articolo 1 individua le finalità del dibattito pubblico; l'articolo 2 contiene le definizioni e i riferimenti normativi; l'articolo 3 individua l'ambito di applicazione del decreto; l'articolo 4 disciplina il ruolo, la composizione e le funzioni della Commissione nazionale per il dibattito pubblico; gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 disciplinano le modalità di indizione, svolgimento e conclusione del dibattito pubblico; l'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie e finali. L'Allegato 1 contiene le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte obbligatoriamente a dibattito pubblico.

Al testo sono acclusi i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento affari regionali e per le autonomie, dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la Pubblica

amministrazione e della Conferenza Unificata.

Sono altresì accluse la relazione illustrativa, la relazione tecnica, la relazione concernente l'analisi tecnico - normativa (ATN) e la relazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

2. Osservazioni di carattere generale.

La Commissione dà un giudizio di massima positivo alla disciplina dell'istituto del dibattito pubblico, avendo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri raggiunto un contemperamento tra l'esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera. Questi ultimi - intervenendo nella fase iniziale della progettazione, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali - consentono al proponente di poter scegliere se realizzare l'opera e quali modifiche apportare al progetto originale, con la conseguenza non solo di ottimizzare il progetto ma anche di diminuire il possibile contenzioso.

Si dà atto che la Presidenza del Consiglio si è attenuta ai limiti contenutistici tracciati dall'articolo 22 del Codice dei contratti, anche alla luce del primo Correttivo al Codice, disciplinando i criteri per l'individuazione delle opere soggette alla procedura del dibattito pubblico e le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura stessa. Il decreto ha dettato i contenuti dell'attività di monitoraggio del dibattito pubblico nella sua concreta applicazione, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di predisporre raccomandazioni per l'ottimale utilizzazione di tale istituto, facendo tesoro dell'esperienza maturata.

La Commissione speciale rileva però due possibili profili di criticità che, ove non

corretti, potrebbero vanificare l'operatività dell'istituto del dibattito pubblico.

Ci si riferisce innanzitutto all'individuazione delle soglie economiche che, in connessione con le tipologie di opere e con i parametri dimensionali delle stesse, tracciano l'ambito di applicazione del dibattito pubblico. Esse sono di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice dei contratti e che, se bene utilizzato, potrebbe costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso.

Si suggerisce, pertanto, di intervenire modificando il livello delle soglie dimensionali indicate, per le diverse tipologie di opere, nell'Allegato 1 allo schema di decreto previa analisi spettrale dell'andamento delle rilevazioni statistiche a curva statistica degli importi di gara.

Sempre in via generale, la Commissione rileva che, per l'effettivo successo del nuovo istituto del dibattito pubblico, un ruolo determinante è svolto dalla "Commissione nazionale per il dibattito pubblico", istituita dal primo Correttivo al Codice dei contratti pubblici. Rileva peraltro la necessità, proprio in considerazione dell'importante ruolo alla stessa assegnato - segnalata sin dal parere 1 aprile 2016, n. 855 reso dalla Commissione speciale sullo schema del Codice dei contratti pubblici - di potenziare l'attività di monitoraggio successivo ad essa demandato dalla legge, prevista dall'articolo 4, comma 6, lettera e), dello schema di decreto ma in modo poco incisivo.

3. Osservazioni sull'articolato.

Epigrafe

Considerata la natura regolamentare del decreto, è necessario richiamare nelle premesse l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Articolo 1

Nell'articolo 1 sono individuate, come riporta la sua epigrafe, le finalità del

dibattito pubblico. In effetti, così come formulata, la norma disciplina, invece, come raggiungere la finalità non esplicitata.

Per maggiore coerenza e chiarezza la Commissione suggerisce di modificare l'epigrafe in "Oggetto" e di riformulare l'articolo nei termini seguenti "I progetti di fattibilità ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico."

Articolo 2

L'articolo 2 contiene la definizione del dibattito pubblico e i relativi riferimenti normativi.

Per individuare le opere soggette al dibattito pubblico la norma rinvia all'articolo 1 il quale, a sua volta, rinvia all'Allegato 1. Per evitare il doppio rinvio si suggerisce di rimandare, anche nell'articolo 2, all'Allegato 1.

Dal punto di vista formale è opportuno riformulare il periodo finale del comma 2 nel seguente modo: "sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'allegato 1."

Articolo 3

L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione del decreto con riferimento alle "Tipologie delle opere" e alle "Soglie dimensionali", rinviando all'Allegato 1 al decreto stesso.

Con riferimento al comma 1 che, con il richiamo all'Allegato 1, individua le soglie di opere soggette a dibattito pubblico, la Commissione rinvia alle osservazioni svolte (par. 2) in relazione alla necessità di rivedere le soglie dimensionali.

Si suggerisce, con riferimento agli "Interventi per la difesa del mare", che la locuzione "Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi" sia spostata nella colonna relativa alla "Tipologia delle opere" non trattandosi di "Soglie dimensionali".

Con riferimento al comma 2 si evidenzia che la disposizione fa riferimento esclusivamente ai beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO senza contemplare i beni culturali e del paesaggio tutelati dal d.lvo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. Si suggerisce, pertanto, di rivedere la disposizione in tal senso poiché, in applicazione dell'art. 9 della Costituzione, sembra opportuno approntare strumenti di prevenzione anche per i beni culturali nazionali non protetti a livello UNESCO.

Con riferimento al comma 3, la Commissione apprezza l'introduzione della possibilità che sia anche il consiglio comunale di un comune capoluogo di provincia a richiedere il dibattito pubblico e condivide la scelta di non estendere tale possibilità anche alla giunte degli enti territoriali.

Sempre con riferimento al comma 3, si suggerisce, per migliore comprensibilità della disposizione, di modificare il primo alinea con "3. Per le opere di cui all'allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:".

Con riferimento al comma 4 la Commissione, attesa la necessità di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore ampi margini di discrezionalità, suggerisce la riformulazione del predetto comma 4 nei termini seguenti: "L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l'opportunità".

Articolo 4

L'articolo 4 disciplina il ruolo, la composizione e le funzioni della Commissione nazionale per il dibattito pubblico

La Commissione, in via preliminare, richiama le osservazioni svolte (par. 2) in ordine alla necessità di potenziare l'attività di monitoraggio della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, al fine di rendere effettivo tale istituto.

Si suggerisce, inoltre, di individuare un numero dispari di componenti la Commissione, per evitare situazioni di stallo nei casi in cui una decisione debba essere presa a maggioranza.

La Commissione suggerisce altresì:

- a) al comma 1, lettera d), di inserire una virgola dopo “Unificata”;
- b) al comma 2, per i medesimi motivi che sostengono la gratuità della partecipazione dei componenti della Commissione Nazionale per il Dibattito pubblico, in applicazione della disposizione di cui all’art. 22, comma 2, terzo periodo del codice, occorre chiarire che l’avvalimento da parte del Ministero del supporto fornito dal Dipartimento, dalla Struttura Tecnica di Missione e dalle società in house del Ministero, avviene senza corrispettivi, rimborsi o altre spese di alcun genere. A tal fine, a titolo di esempio, sarebbe sufficiente inserire, tra le parole: “avvalersi” e “del supporto” la frase: “senza alcun onere di qualsiasi natura”;
- c) al comma 4, di chiarire che anche gli eventuali componenti aggiuntivi della Commissione, nominati ai sensi del comma 2, non hanno diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 22 del Codice dei contratti, secondo cui “la partecipazione” alla Commissione – senza distinzione per provenienza dei partecipanti – non dà luogo a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;
- c) al comma 6, lettera d), di eliminare le parole “la Commissione”.

Articolo 5

L’articolo 5 disciplina le modalità di indizione del dibattito pubblico.

La Commissione suggerisce al comma 1 di indicare il soggetto pubblico titolare del potere di indire il dibattito pubblico e di stabilire eventualmente la proroga prevista al comma 2.

Comma 4: appare opportuno proceduralizzare le attività di pubblicità della

indizione del dibattito pubblico, non nella fase della mera intenzione, ma in quella della indizione. E infatti non sembra corretto riferirsi a una "intenzione" nel caso in cui l'indizione sia atto dovuto d'ufficio (art. 3, commi 1 e 2 del presente regolamento) o su richiesta (art. 3, comma 3 del presente regolamento). La Commissione suggerisce quindi di modificare il comma 4 nei termini seguenti:

"4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento di dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonché sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento".

Articolo 6

L'articolo 6 disciplina il coordinatore del dibattito pubblico individuando le modalità di scelta e i compiti da svolgere.

La Commissione ritiene opportuno, al fine di garantire l'indipendenza e la terzietà del coordinatore del dibattito pubblico, che tale compito venga svolto da soggetto esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, ma pur sempre da soggetto appartenente allo Stato-apparato. La funzione e i compiti affidati al coordinatore sono, infatti, di estrema delicatezza e la sua opera di risoluzione dei conflitti e il compito di relazione finale incidono direttamente sui bisogni e le aspettative dei cittadini e delle istituzioni interessate, coinvolgendo margini di valutazione e di apprezzamento che esulano da un semplice incarico tecnico professionale.

Al contempo, il coordinatore deve essere un soggetto esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore e estraneo agli interessi che vengono in rilievo. Ciò peraltro è in linea con gli indirizzi più recenti del legislatore che, come è noto, ha introdotto norme volte ad evitare il conflitto di interessi sia in via generale (articolo 6 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241) sia in settori particolari

(si consideri, ad esempio, quanto stabilito all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici).

Appare opportuno dunque che tale figura sia riservata a esponenti dello Stato-apparato tenuti al rigoroso rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

Ritiene dunque questo Consesso che il comma 3 debba essere modificato nei termini che di seguito si esporranno.

La Commissione suggerisce altresì:

- a) al comma 1, dopo la parola "e" e prima della parola "gestione", di inserire l'articolo "la";
- b) il comma 3, in coerenza con quanto chiarito in ordine alla necessità che il coordinatore sia un soggetto pubblico, ma esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, va riformulato nei termini seguenti:
"3. Il coordinatore è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra dirigenti delle Pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato".
- c) al comma 4, la frase "Alle procedure previste per l'individuazione del coordinatore del dibattito pubblico possono partecipare" va sostituita con la locuzione "Il coordinatore è scelto tra";
- d) al comma 5, le parole da: "Alla procedura di selezione" sino a "comunque partecipare" vanno sostituite con le parole: "Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico i";
- e) al comma 6, di riscrivere la lettera c) per meglio garantire che tutte le posizioni coinvolte siano adeguatamente rappresentate; si suggerisce la modifica in questi termini: "c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;";
- f) al comma 6, lettera d), per richiamare la necessità che il coordinatore svolga il suo compito con equidistanza, di anteporre la locuzione "in modo oggettivo e

trasparente”.

Va, in ultimo, richiamata l'attenzione sulla necessità di prevedere un termine entro il quale il coordinatore deve concludere i lavori.

Articolo 7

L'articolo 7 disciplina le funzioni e i compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

La Commissione suggerisce di sostituire la locuzione “non tecnico” con “chiaro e comprensibile”.

Articolo 8

L'articolo 8 disciplina lo svolgimento del dibattito pubblico.

In via generale si suggerisce di prevedere un termine entro il quale avviare il dibattito pubblico.

La Commissione speciale apprezza la scelta di individuare regole per rendere effettiva la conoscenza dell'avvio del dibattito pubblico allo scopo di consentire la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati. Condivide altresì la regola per cui i termini previsti per lo svolgimento del dibattito pubblico inizino a decorrere dal momento in cui avviene la pubblicazione sul sito; tuttavia reputa necessario prevedere l'obbligatorietà della pubblicazione presso gli altri siti internet indicati dall'articolo ora in commento, ossia quello della Commissione di cui all'articolo 4 e quelli delle amministrazioni locali interessate all'intervento. Tali ulteriori strumenti di pubblicità, soprattutto con riferimento ai siti delle amministrazioni locali interessate, oltre a non determinare esborsi economici significativi, contribuiscono a realizzare i principi europei della trasparenza e pubblicità richiamati dall'articolo 30 del Codice e, in via ancor più generale, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si reputa necessaria, altresì, la modifica della disposizione in questione per rendere cogente la pubblicazione sui siti della Commissione e delle amministrazioni locali interessate dall'intervento

perché verosimilmente le collettività stanziare sul territorio consulteranno più frequentemente il sito dell'ente locale e non quello della Commissione di cui all'articolo 4.

In correlazione con la riformulazione del comma 4, dell'articolo 5, di cui sopra, risulta dunque necessaria la riformulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 8, dalle parole: "Il dibattito" alle parole: "comma 2" nei termini seguenti:

"1. Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto dell'opera, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Da tale momento decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 2".

Articolo 9

L'articolo 9 disciplina la fase conclusiva del dibattito pubblico.

La Commissione suggerisce:

a) al comma 1, che l'inciso iniziale del comma 1 "Entro trenta giorni dal termine del dibattito pubblico" sia sostituito con "Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2";

b) al comma 1, lettera b), di inserire, dopo le parole "la sintesi dei temi," la locuzione "in modo imparziale, trasparente e oggettivo," per affermare, ancora una volta, il ruolo super partes che il coordinatore è chiamato a svolgere.

In relazione al comma 4, al fine di coordinare il testo del regolamento con la disposizione di legge, le parole "per le successive fasi di progettazione, anche ai fini" vanno sostituite con le parole "nelle successive fasi e procedure".

In relazione all'articolo 9, comma 5, è opportuno specificare a quali soggetti sono consegnati i risultati delle consultazioni garantendone la conoscenza a tutti i soggetti coinvolti nel dibattito pubblico.

Articolo 10

L'articolo 10 reca le disposizioni transitorie e finali.

La Commissione suggerisce di modificare il comma 1, secondo periodo, dalle parole: “In ogni caso” a “comma 4.”, nei termini che seguono: “Se il provvedimento o la determina a contrarre sono stati adottati prima dell’entrata in vigore del presente decreto è consentita l’indizione volontaria del dibattito pubblico di cui all’articolo 3, comma 4”.

Allegato 1

L’Allegato 1 contiene le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte obbligatoriamente a dibattito pubblico.

Per le osservazioni che la Commissione speciale ha svolto sull’Allegato 1 si rinvia ai parr. 2 e 3, sub articolo 3.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

GLI ESTENSORI
Vincenzo Neri, Giulia Ferrari

IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

"Art. 17 (Regolamenti)

(Omissis)

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis)".

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca: "Codice dei contratti pubblici".

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, reca: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

"Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

(Omissis)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A

tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
(*Omissis*)".

Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):

"Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)

1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:
 - a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
 - b) lo studio di impatto ambientale;
 - c) la sintesi non tecnica;
 - d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
 - e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
 - f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
 - g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La

medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.”.

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche):

“Art. 8 (Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti)

1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui agli articoli 3 e 4, per la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui all'articolo 5, per la valutazione ex post di cui all'articolo 6 e per il coinvolgimento degli Organismi di cui all'articolo 7 nelle predette attività.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo decreto prevede altresì uno schema-tipo di Documento, il cui rispetto è condizione necessaria per la relativa iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa presa d'atto.”.

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

“Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”.

Note all'Art. 2:

Per l'argomento decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, v. nelle note alle premesse.

Note all'Art. 3:

Si riporta il testo degli articoli 22, comma 1, 159 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

“Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

(Omissis)”.

“Art. 159 (Difesa e sicurezza)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.

3. In deroga all'articolo 31 l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che

vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.”.

“Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i

medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell' articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.”.

Si riporta il testo dell'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

"Art. 233 (Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati)

1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:

- a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri;
- b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
- c) aeroporti ed eliporti;
- d) basi navali;
- e) caserme;
- f) stabilimenti e arsenali;
- g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
- h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
- i) comandi di unità operative e di supporto logistico;
- l) basi missilistiche;
- m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
- n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
- o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
- p) poligoni e strutture di addestramento;
- q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
- r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
- s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
- t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni."

Il Regolamento (CE) 17 aprile 2013 n. 347 del Parlamento europeo e del Consiglio reca: " Sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009."

Note all'Art. 4

Per il testo dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, v. nelle note alle premesse.

Note all'Art. 5

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, v. nelle note alle premesse.

Note all'Art. 7

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, v. nelle note alle premesse.

Note all'Art. 9

Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

"Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

(Omissis)

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico."

Per il testo dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, v. nelle note alle premesse.

Note all'Art. 10

Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

"Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

(Omissis)

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.

(Omissis)".

Per il testo dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, v. nelle note alle premesse.